N. 30/2023 R.G.
Liquidazione Controllata

TRIBUNALE DI VERONA SECONDA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei magistrati:

Dott. Pier Paolo Lanni	Presidente
Dott. Francesco Bartolotti	Giudice
Dott. Cristiana Bottazzi	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO AI SENSI DELL'ART. 282 CCII

vista la segnalazione del Liquidatore Dott. [redacted] datata 4.6.2026, relativa al decorso del triennio dall'apertura del procedimento di liquidazione controllata relativo a Giuseppina Forza e alla conclusione delle attività di liquidazione; osservato che detta relazione è stata comunicata a tutti i creditori e alla debitrice e che, come confermato dal Liquidatore in data 1.7.2026, nel termine di 15 giorni appositamente assegnato, le uniche osservazioni pervenute sono quelle del creditore [redacted], il quale ha contestato la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio dell'esdebitazione in quanto "*la significativa discrasia tra attivo recuperato e passivo accumulato, unita al fatto che la percentuale di soddisfo per i creditori privilegiati è assai modesta, mentre quella per i creditori chirografari è addirittura nulla, induce a ritenere che tali presupposti nel caso di specie difettino in radice*";

considerato che nella relazione il Liquidatore esprime parere favorevole all'esdebitazione, argomentando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 280 comma 1 lett. b) c) d) e) e di cui all'art.
282, comma 2, CCII; considerato che tale relazione può essere richiamata *per relationem* in termini adesivi, con le precisazioni che seguono; considerato, sotto un primo aspetto, che non è fondata la doglianza relativa all'assenza di qualsiasi soddisfazione per i creditori chirografari, tenuto conto che il Codice della Crisi d'Impresa ha operato un riassetto complessivo dell'istituto dell'esdebitazione, introducendo agli art. 278 ss. CCII una disciplina di carattere generale in cui il requisito della soddisfazione almeno parziale dei creditori – presente un tempo nella disciplina dell'esdebitazione contenuta nella L. 3/2012 e nella Legge fallimentare – risulta completamente eliso; considerato, sotto un secondo aspetto, che sussiste in capo al debitore il requisito della meritevolezza, potendo escludersi che la situazione di sovraindebitamento sia

ascrivibile a una sua colpa grave; evidenziato, in particolare, che l'indebitamento risulta sorto per far fronte ad susseguirsi di eventi negativi imprevedibili e non imputabili a condotte colpose della debitrice: dapprima la perdita del lavoro da parte del marito, con conseguente contrazione del suo apporto reddituale al mantenimento della famiglia, composta dalla coppia e da tre figli piccoli, e sopravvenuta insostenibilità delle rate del mutuo; in seguito, l'insuccesso dell'iniziativa imprenditoriale intrapresa dai coniugi, in cui avevano investito il ricavato della vendita dell'abitazione e i propri risparmi, a causa della mancata inclusione della società da essi costituita nella graduatoria dei beneficiari del contributo all'imprenditoria femminile all'epoca previsto dalla Regione Lazio; infine, una volta ceduta l'azienda per limitare l'aggravamento della propria situazione debitoria, il mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario; considerato, infine, che i certificati del Casellario giudiziario acquisiti d'ufficio consentono di ritenere soddisfatto anche il requisito di cui all'art. 280 comma 1 lett. a comma 1 lettera d) CCII, non emergendo alcuna condanna pregressa né alcun procedimento penale pendente a carico della debitrice; ritenuto quindi che possa essere pronunciato il provvedimento dichiarativo dell'esdebitazione;

P.Q.M.

1) accoglie l'istanza e per l'effetto dichiara inesigibili i debiti concorsuali non integralmente soddisfatti nei confronti di **Giuseppina Forza**, nata a Castelvetrano (TP) il 18.3.1981, c.f. FRZGPP81C58C286A;
2) dispone, a cura del Liquidatore, la comunicazione del provvedimento alla debitrice e ai creditori;
3) dispone la pubblicazione dello stesso sul sito del Ministero della Giustizia con le seguenti modalità: - il Liquidatore provvederà, entro tre giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, ad inviarne copia informatica editabile in formato .doc alla cancelleria (all'indirizzo mail fallimentare.tribunale.verona@giustizia.it), con oscuramento di eventuali dati riferibili a terzi; - la Cancelleria provvederà quindi a richiedere la pubblicazione della copia del provvedimento così ricevuta sul sito del Ministero della Giustizia (all'indirizzo pubblicazione.sentenze@giustizia.it) per la durata di tre anni.

Verona, 9.10.2026

Il Giudice est.
Dott. Cristiana Bottazzi

Il Presidente
Dott. Pier Paolo Lanni